

| Articolo | Testo | Analisi | Commento |
|--|--|---|---|
| ART. 24 (Modifiche alla definizione di start-up innovativa) | 1. All'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo la lettera a), è inserita la seguente: «a-bis) è una micro, piccola o media impresa (MPMI), come definita dalla raccomandazione 2003/361/CE.»; b) dopo la lettera g), è inserita la seguente: «g-bis) entro il secondo anno dall'iscrizione nella sezione speciale di cui al comma 8 dispone di un capitale sociale pari ad almeno 20.000 euro e impiega almeno un dipendente.»; c) alla lettera h), numero 3), le parole «e all'attività di impresa», sono sostituite dalle seguenti: «e siano utilizzate dall'impresa.». | 1. Si prevede che la startup innovativa sia una micro, piccola o media impresa come definita dalla raccomandazione 2003/361/CE 2. Si prevede che la startup innovativa, entro due anni dall'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese, abbia un capitale sociale di almeno 20.000€ e impieghi almeno 1 dipendente 3. Si specifica che uno dei 3 requisiti per essere ritenuta startup innovativa, cioè quello di "essere titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore", non solo debba essere "direttamente afferente all'oggetto sociale e all'attività di impresa" ma debba essere "direttamente afferente all'oggetto sociale e utilizzato dall'impresa" | 1. <i>N.B. Modifica necessaria perché gli incentivi riservati alle startup innovative derogano la normativa europea sugli aiuti di stato e, quindi, non possono essere assegnati a "grandi imprese". In questo caso, si escludono, quindi, dalla possibilità di iscrizione al registro quelle startup controllate da "grandi imprese".</i> 2. NORMA CRITICA |
| ART. 25 (Misura transitoria definizione start up innovativa) | 1. Le start up innovative iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno diritto di permanervi sulla base, alle condizioni e per il tempo previsto dalla normativa previgente, sempre che esse si adeguino a quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, lettera b), della presente legge entro 24 mesi dalla sua entrata in vigore. | Prevede che le startup attualmente nel registro debbano, entro 2 anni, aumentare il capitale sociale a 20.000€ e impiegare almeno 1 dipendente per garantirsi la permanenza nello stesso | NORMA CRITICA |
| ART. 26 (Modifiche alla definizione di incubatore certificato) | 1. All'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 5, lettera e), dopo le parole «start up innovative» sono inserite le seguenti «oppure nell'attività di supporto e accelerazione di start-up innovative»; b) al comma 7: 1) alla lettera a), le parole «costituzione e/o incubazione di start-up» sono sostituite dalle seguenti: «costituzione o incubazione o accelerazione di start-up»; 2) alla lettera b), dopo la parola «ospitate» sono aggiunte le seguenti: «o supportate»; 3) alla lettera d), dopo le parole «personale ospitato» sono aggiunte le seguenti: « o personale delle start-up innovative supportate»; 4) alla lettera e), le parole «rispetto all'anno, precedente» sono sostituite dalle seguenti: «delle start-up innovative supportate rispetto all'anno precedente»; 5) alle lettere f), g) e h), dopo la parola «incubate» sono aggiunte le seguenti: «o supportate»; c) al comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo «Gli incubatori certificati che svolgono attività di accelerazione di start up sono iscritti in una sezione speciale del registro delle imprese diversa da quella di cui al periodo precedente.». 2. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono aggiornati i criteri minimi di cui al decreto del Ministero delle imprese e del Made in Tialy di cui al comma 7 dell'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, con riferimento allo svolgimento di attività di supporto e accelerazione di start-up innovative di cui al comma 5, lettera e) del suddetto articolo 25, diversa dall'attività di incubazione e sviluppo. 3. Gli incubatori certificati che svolgono l'attività di accelerazione di start up iscritti nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'ultimo periodo del comma 8 dell'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni agevolative previste dall'articolo 26, comma 8, e 27 del medesimo decreto-legge n. 179 del 2012 e di quelle di cui all'articolo 28 della presente legge. | 1. Amplia la platea dei soggetti che possono essere "certificati" non solo agli incubatori strettamente detti ma anche a soggetti che svolgono attività di "supporto e accelerazione di startup innovative". Si aggiornano di conseguenza le lettere a), b), d), e), f), g) e h) del comma 7 dell'Art. 25 del DL n. 179 del 2012. Inoltre, viene introdotta una nuova sezione speciale del registro delle imprese dove sono censiti gli "incubatori certificati che svolgono attività di accelerazione" 2. Entro 60 giorni è previsto un Decreto MIMIT volto ad aggiornare i criteri minimi necessari per la certificazione 3. Si esclude per questi nuovi "acceleratori certificati" la possibilità di accedere a tutti i benefici previsti dall'Art. 26 (Deroga al diritto societario e riduzione degli oneri per l'avvio) e Art. 27 (Remunerazione con strumenti finanziari della start-up innovativa e dell'incubatore certificato) del DL n. 179 del 2012 e al nuovo beneficio di cui all'Art. 27 della presente Legge (credito d'imposta 8%) | 1. <i>Da capire se possono essere ricompresi Startup Studio</i> 3. <i>Questo rende, nei fatti, la registrazione degli "acceleratori certificati" un mero adempimento burocratico non connesso a reali vantaggi</i> |
| ART. 27 (Contributo sotto forma di credito di imposta in favore degli incubatori certificati) | 1. A decorrere dal periodo d'imposta 2025, agli incubatori certificati di cui all'articolo 25, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, è concesso, nel limite di spesa complessivo di cui al comma 2, un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 8 per cento della somma investita, nel capitale sociale di una o più start-up innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o di altre società che investano prevalentemente in start-up innovative. L'investimento massimo sul quale calcolare il credito d'imposta non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 500.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni. L'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio ed il recupero dello stesso, maggiorato degli interessi legali. 2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso nel limite di spesa complessivo di 1.800.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025. 3. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 2, i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta nonché la definizione delle modalità di verifica, controllo ed eventuale recupero dei crediti d'imposta non spettanti. 4. I contributi sono concessi nei limiti previsti dal regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis. | 1. Dal 2025 viene introdotto un credito d'imposta dell'8% - fino ad un massimo di investimento agevolabile annuo di 500.000€ - per gli incubatori certificati che investono direttamente in startup innovative o per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o di altre società che investono prevalentemente in startup innovative. L'investimento per essere agevolabile deve essere mantenuto per 3 anni (anche cessioni parziali fanno decadere il beneficio). 2. Il contributo è concesso nel limite complessivo di spesa di 1.800.000€ annuo per ciascun incubatore. 3. E' previsto, entro 60 giorni, un decreto MIMIT-MEF che specifichi le modalità di applicazione dell'incentivo. 4. Il contributo è concesso nei limiti della normativa "de minimis" | 4. <i>Quindi consuma lo stesso plafond annuale del "de minimis"</i> |
| ART. 28 (Disposizioni per favorire l'investimento istituzionale nelle start up innovative) | 1. Al comma 88 dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, la parola "10%" è sostituita da "8%" e dopo il primo periodo è inserito il seguente: "La percentuale di cui al precedente periodo è incrementata di un ulteriore 2%, per gli investimenti qualificati di cui al comma 89, lettera b-ter)." 2. Al comma 92 dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, la parola "10%" è sostituita da "8%" e dopo il primo periodo è inserito il seguente: "La percentuale di cui al precedente periodo è incrementata di un ulteriore 2%, per gli investimenti qualificati di cui al comma 89, lettera b-ter)." | L'articolo abbassa dal 10% all'8% la percentuale di attivo patrimoniale che può essere dedicato ad investimenti qualificati (Private Equity, Venture Capital, ecc.) da casse di previdenza (comma 1) e fondi pensione (comma 2) e prevede che se vi è la volontà di tornare al 10%, il 2% rimanente debba essere necessariamente investito nell'asset class del Venture Capital. | <i>Il 2% vale circa 3/4 miliardi di euro, risorse importanti che, però, non è detto che vadano verso fondi e startup italiane perché non vi è alcun vincolo territoriale per questi investimenti.</i> |
| ART. 29 (Disposizioni per favorire l'investimento privato nelle start up innovative) | 1. Al comma 1 del* aticolo 26-bis del decreto legislativo 25 luglio 1598, n. 286, la letera b) sostituita dalla seguente: «b) un investimento di almeno euro 500.000 in strumenti rappresentativi del capitale di una società, o di un fondo di venture capital, costituiti e operanti in Italia, mantenuto per almeno due anni ovvero di almeno euro 250.000 nel caso tale società sia una start-up innovativa iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.». | Estende il cosiddetto "Investor VISA" per investitori esteri non UE non solo ad investimenti di almeno 500.000€ in imprese italiane o 250.000€ in startup innovative ma anche ad investimenti di almeno 500.000€ in Fondi di Venture Capital. | |